

# BAIOCCO S.R.L.

Via 1° Maggio, 81 – 20863 Concorezzo (MB) Italia  
Tel. (+39) 039 6042263 – Fax (+39) 039 647918  
P.IVA IT00700120967 – C.F. 00936090158  
www.bayo.it – e-mail: bayo@bayo.it

## SCHEDA TECNICA

Codice articolo <b>COA5000</b>	Descrizione <b>COL021 ROSSO BRILLANTE</b>
Definizione legale:	Colorante Alimentare
N. CEE: (in ordine ponderale decrescente)	E129 (tit.85%) – E102* (tit.85%)
Stato fisico:	Polvere
Colore:	Rosso
Odore:	Inodore
Diluenti/Supporti:	Solfato di Sodio E514      63%
Additivi:	// //
Solubilità in acqua:	Si
Solubilità in alcool:	No
Solubilità in oli e grassi:	No

### DESCRIZIONE

Colorante alimentare sintetico di colore rosso.

### APPLICAZIONI

Prodotti alimentari, bevande.

### DOSAGGIO

Per uso alimentare da impiegarsi con le limitazioni previste dal Reg. CE 1129/2011 del 11/10/2011 e dal Reg. CE 232/2012 del 16/03/2012, secondo buona tecnica industriale.

### CONSERVAZIONE

Mantenere in luogo fresco asciutto, al riparo dalla luce e dall'aria a temperatura inferiore a 20 °C.

### ORIGINE

Europa

### SHELF-LIFE

5 anni minimo in contenitori originali chiusi.

Il prodotto non ha una scadenza effettiva/reale dal punto di vista della sicurezza alimentare.

La data di scadenza indicata è quella con cui si garantisce che il prodotto mantiene le caratteristiche merceologiche concordate nella scheda tecnica.

Per quanto riguarda l'ammissibilità giuridica, la responsabilità dell'impiego del prodotto in un determinato alimento è propria dell'utilizzatore. Colorante conforme ai requisiti di purezza previsti dal Reg. CE 231/2012.

Non contiene OGM (Reg. EU 1829/2003 e 1830/2003).

Non è di origine animale ed è esente da rischio BSE/TSE.

Non viene trattato con radiazioni ionizzanti.

Non contiene nanomateriali ingegnerizzati così come definiti dal Reg. (UE) n. 1169/2011, art. 2.

Il prodotto non contiene nessuno degli allergeni citati nell'allegato II, del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011. Prodotto GLUTEN FREE (in base al Reg. CE 41/2009 e succ.mod.)

Per gli additivi alimentari non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale secondo quanto indicato all'articolo 16 del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

**\*Avvertenza: "E129, E102 possono influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini" Reg. CE 1333/2008 del 16/12/2008.**

Rev. n°: 4  
del 16/04/2019